

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA

CONSORZIO DI REGIONE ED ENTI LOCALI

10125 - TORINO, VIA BELFIORE 23/C

C.F.: 97639830013

Reg. Gen N. 288

Del 26 luglio 2012

Oggetto presa d'atto esito procedura di gara indetta dalla Città di Torino anche in qualità di stazione appaltante in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana per i servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino - affidamento del servizio alla società GTT S.p.A. - approvazione schema definitivo di contratto - approvazione appendice contrattuale alla Sezione II - riduzione impegno di spesa n. 36/2012 - adozione e applicazione impegno di spesa - autorizzazione al sub affidamentodei servizi

Determinazione del Direttore Generale f.f.

Decisione

Il Direttore Generale f.f. Cesare Paonessa nell'ambito della propria competenza¹, con riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell'Agenzia per la Mobilità metropolitana afferenti all'ambito urbano esteso di Torino e, in parte, al bacino di corona metropolitana, determina:

1. di dare atto dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della procedura di gara per l'affidamento in concessione decennale dei servizi di Mobilità urbana e metropolitana di Torino (CIG 05538603BA) effettuata dalla Città di Torino quale stazione appaltante in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana alla società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A con sede in Torino, corso F. Turati, 19/6, 10125 Torino, codice fiscale 08555280018 - partita IVA 08559940013;
2. di approvare:
 - a. lo schema definitivo di contratto nella versione concordata tra tutte le parti firmatarie (Allegato A);
 - b. lo schema di appendice contrattuale che modifica la sezione II del contratto, da sottoscrivere ai sensi dell'art. 15 dello schema definitivo di contratto tra l'Agenzia per la mobilità e il concessionario (Allegato B);
 - c. il contenuto dell'Allegato II.1 al contratto di servizio ("Piano d'esercizio") che nella modifica all'art. 23, comma 1 del contratto, prevista all'art. 3, comma 1 dell'appendice contrattuale assume funzione e denominazione di Programma d'esercizio (Allegato C);
3. di dare atto che gli allegati al contratto di servizio saranno approvati con specifica determinazione dirigenziale della competente direzione della città di Torino;
4. di prevedere che la stipulazione del contratto avvenga successivamente alla risoluzione dei dubbi circa il totale o parziale assoggettamento all'IVA delle prestazioni oggetto delle diverse sezioni di cui si compone il contratto di servizio;
5. di dare atto che a far data dal 1 luglio 2012, i servizi di cui all'allegato C alla presente determinazione sono da considerarsi avviati in anticipo rispetto alla stipulazione del contratto di servizio - Sezione II (Allegato A) e alle modifiche ed integrazioni di cui all'appendice contrattuale (Allegato B) risultando urgente l'esecuzione di detti servizi;

6. di stabilire che nel periodo di esecuzione anticipata delle prestazioni di cui al precedente punto 5 saranno ritenute valide tra l'Agente e il Concessionario le disposizioni contenute negli Allegati A, B e C alla presente determinazione ancorché non sottoscritte;
7. di dare atto che il RUP della Città di Torino provvederà a definire il provvedimento di avvio anticipato dell'esecuzione del contratto relativamente al complesso delle sezioni di cui esso si compone;
8. che il valore annuale delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio relativi alla Sezione II del contratto di servizio è definito in € 148.562.200,00 oltre (IVA);
9. di ridurre l'impegno n. 36/2012 assunto con determinazione n. 556 del 30/12/2011 per un importo pari a € 76.490.676,96;
10. di impegnare a favore di GTT il valore annuale delle compensazioni nonché delle agevolazioni tariffarie regionali relative al primo anno contrattuale come meglio specificato nell'applicazione alla presente determinazione;
11. di autorizzare la società GTT S.p.A. a sub affidare i servizi di cui all'Allegato D sino al 31/12/2012 alle imprese ivi indicate;

Premesse

Con il Programma Triennale 2007-2009 (PTA) dei servizi di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Torino (approvato dall'Assemblea il 14/06/2007), l'Assemblea dell'Agente ha espresso la volontà di aprire il sistema del trasporto pubblico a nuovi assetti e a specifiche configurazioni di gara.

L'Assemblea ha fornito specifici indirizzi per le gare quali 1 - Ambiti di gara; 2 - Corrispettivo e sua segmentazione; 3 - Acquisizione al processo di gara delle risorse economiche integrative rispetto ai contributi della Regione Piemonte²; 4 - Disponibilità dei beni essenziali; 5 - Obiettivi di efficienza ed economicità del servizio; 6 - Servizio prescritto e sue modificazioni; 7 - Riduzione della produzione e del corrispondente corrispettivo per sciopero; 8 - Qualità del servizio; 9 - Obblighi relativi al trasferimento del personale all'eventuale azienda subentrante.

In particolare, con l'indirizzo 1 è stato previsto che le gare avrebbero dovuto riguardare separatamente l'esercizio in concessione dei servizi di trasporto pubblico di persone in area metropolitana relativi ai seguenti ambiti:

- ambito urbano esteso di Torino, comprensivo di tutte le linee tranviarie e autobus urbane e di parte delle linee suburbane;
- ambito di bacino della corona metropolitana, comprensivo di parte delle linee autobus suburbane ("integratici" e di "prossimità"), di tutte le linee extraurbane automobilistiche e di tutte le linee urbane per i Comuni esterni, per un numero massimo di 4 bacini di corona;
- ambito Sistema Ferroviario Metropolitano, comprensivo di tutte le linee ferroviarie e le linee sostitutive automobilistiche.

L'intenzione di aprire il sistema del trasporto pubblico a nuovi assetti mediante procedure di gara si è anche tradotta in uno specifico impegno contenuto nell'Accordo di programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009, sottoscritto in data 26/03/2008 con la Regione Piemonte, del quale il citato PTA 2007-2009 è parte integrante e sostanziale.

L'art. 19, comma 1 dell'Accordo di programma prevede che dopo la sottoscrizione dello stesso Accordo ed in relazione alla scadenza dei contratti di servizio in essere, l'Agenzia proceda ad attivare le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi medesimi.

L'Accordo di Programma contemplava, tra l'altro, il sistema dei trasferimenti regionali per il finanziamento dei servizi minimi di competenza dell'Agenzia, il loro aggiornamento nel tempo, ed il sistema di garanzie del finanziamento per il periodo successivo alla validità dello stesso Accordo di programma.

L'Accordo prevedeva specifici impegni della Regione in ordine al finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 (IVA), richiesti direttamente dall'Agenzia secondo le modalità stabilite dalla L. 472/99 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2000, e non trasferiti dallo Stato.

Con successivo "addendum" all'Accordo di programma, sottoscritto il 24/11/2008 in applicazione della DGR 53-9321 del 28/07/2008, il quadro delle risorse regionali per il finanziamento dei servizi minimi di competenza dell'Agenzia è stato aggiornato con specifiche risorse aggiuntive.

La Regione Piemonte, con DGR 57-10312 del 16/12/2008, ha subordinato l'erogazione delle risorse aggiuntive, per l'anno 2009, alla pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza.

Considerato quanto sopra e tenuto conto del quadro normativo delineato nelle premesse, l'Agenzia, al termine dell'anno 2009, ha avviato una procedura che consentisse di selezionare i concessionari dei servizi pubblici di trasporto di persone mediante un Sistema di qualificazione gestito ai sensi dell'art. 232 del Codice dei contratti pubblici.

In data 26/12/2009 con la pubblicazione dell'avviso di esistenza del sistema di qualificazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, si è provveduto contestualmente a rendere pubblico l'avvio di una procedura ristretta relativa all'affidamento in concessione dei servizi relativi all'ambito di bacino della corona metropolitana così come previsto con la determinazione n. 505/2009 (la data di ricezione delle domande era stata fissata al 26/02/2010).

Successivamente, il Presidente dell'Agenzia, con nota 529/2010 del 1/02/2010, in accordo con i membri del Consiglio d'Amministrazione, al fine di armonizzare le procedure indette con la citata determinazione n. 505/2009 con le scelte strategiche che la Città di Torino e la Regione Piemonte erano in procinto di assumere relativamente alla costituzione di una società dedicata alla gestione delle infrastrutture per il TPL afferenti l'area di competenza dell'Agenzia, chiedeva al direttore generale f.f. di procedere alla sospensione delle procedure avviate.

La richiesta era stata motivata dalla necessità di verificare la praticabilità di un affidamento coordinato, sotto unica regia, di tutti o anche di parte dei servizi oggetto del sistema di qualificazione.

Sulla base di quanto sopra richiamato, il direttore generale f.f. dell'Agenzia, con determinazione n. 44/2010 ha disposto, sino a nuova determinazione, la sospensione del Sistema di qualificazione e della procedura ristretta sopra richiamati.

In data 08/02/2010, il Consiglio comunale della Città di Torino, ha approvato la deliberazione n. 2009-04455/064 che, al fine di fornire l'indirizzo per la ristrutturazione

del settore trasporti del comune di Torino, atteso che *“il servizio di TPL è stato gestito dalla Città in virtù di una accentuata intermodalità funzionale tra i servizi stessi, sul presupposto che la complessa mobilità urbana di una città metropolitana possa essere efficacemente gestita prendendo in considerazione tutte le sue diverse componenti. Pertanto anche i servizi relativi alla mobilità privata, nonché il servizio della linea metropolitana, sono stati inseriti nel più ampio ambito del sistema urbano dei trasporti stante l'oggettiva interdipendenza che li caratterizza.”* ha ritenuto essere *“più conveniente per la Città mantenere tale consolidata e strutturata impostazione atteso che un diverso orientamento, quale sarebbe la segmentazione dei diversi servizi sinora gestiti unitariamente, si rifletterebbe negativamente sull'efficienza e sull'economicità complessiva del servizio pubblico”*.

La conclusione che il Consiglio Comunale della Città di Torino ha tratto dalla predetta analisi si è sostanziata in uno specifico indirizzo diretto a mantenere l'unitarietà di gestione di tutti i servizi attinenti la mobilità urbana che il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere ad effettuare un'unica gara per la scelta del gestore dei seguenti servizi:

- trasporto pubblico locale, compresa la gestione dell'esercizio della Linea 1 di metropolitana;
- erogazione dei servizi attinenti alla sosta a pagamento sul suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana nonché la gestione del servizio degli ausiliari del traffico comma 133 dell'articolo 17 della Legge Bassanini bis;
- esercizio dei servizi turistici.

La gestione unitaria della procedura di gara così come deliberata dal Consiglio Comunale della Città di Torino aveva come presupposto l'individuazione di un'unica stazione appaltante per la gestione in un'unica procedura di gara l'affidamento di tutti i predetti servizi.

Con la predetta deliberazione, la Città di Torino ha espresso la volontà di assumere direttamente la funzione di stazione appaltante per la procedura unica di selezione del concessionario dei servizi alla mobilità atteso che le competenze dell'Agenzia, definite dalla Legge Regionale 1/2000, dalla Convenzione costitutiva e dallo Statuto, non coprono l'intero panorama dei servizi che il Comune di Torino ha disposto venissero messi a gara. L'Agenzia, salvo specifiche deleghe (art. 3 comma 3 dello Statuto), avrebbe potuto svolgere la funzione di stazione appaltante limitatamente alle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di TPL di propria competenza.

A tale fine il Consiglio Comunale con la deliberazione dell'08/02/2010 ha esplicitato la suddetta decisione sospendendo *“la delega temporaneamente ed ai soli fini dell'espletamento della procedura di gara e della sua aggiudicazione delle funzioni precedentemente delegate alla Agenzia per la Mobilità in base alla menzionata deliberazione (mecc. 2002 07588/006) al fine di scegliere un gestore per i servizi in ottemperanza all'art. 23 bis del D.L. 112/2008 e s.m.i.”* dando atto che ci si sarebbe avvalsi *“della consulenza tecnica dell'Agenzia nell'ambito del rapporto di consorzio di funzioni”*.

Con deliberazione n. 2/2010 del 19/07/2010, l'Assemblea dell'Agenzia ha preso atto dell'indirizzo del Consiglio Comunale della Città di Torino ed ha attribuito al Comune medesimo, al fine di mantenere l'unitarietà di gestione di tutti i servizi attinenti la mobilità urbana, la funzione di stazione appaltante di quei servizi afferenti agli ambiti territoriali urbano esteso di Torino e di bacino della corona metropolitana di cui al PTA 2007-2009,

che secondo il predetto indirizzo sarebbero rientrati nell'oggetto di un'unica procedura di gara.

L'Assemblea ha inoltre ridefinito l'indirizzo 1 per le gare, già deliberato in occasione dell'approvazione del PTA 2007/2009:

i contratti di servizio che sarebbero stati stipulati per l'esercizio in concessione dei servizi di trasporto pubblico di persone in area metropolitana avrebbero dovuto consentire la gestione e la programmazione integrata ed unitaria dei servizi di TPL relativi agli ambiti urbano esteso di Torino e di bacino di corona metropolitana.

La deliberazione dell'Assemblea, unitamente ad una relazione sugli indirizzi di gara è stata trasmessa alla città mediante PEC con nota prot 3415/2010 del 23/07/2010.

Con la successiva deliberazione 2010 01960/064 del 4/10/2010, avente ad oggetto *"l'affidamento in concessione dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino, approvazione degli indirizzi per la procedura ad evidenza pubblica"*, il Consiglio Comunale di Torino ha, tra l'altro, approvato che la Città operasse da stazione appaltante in qualità di centrale di committenza in nome e per conto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana per il servizio di trasporto pubblico locale di superficie precisando che l'ambito di gara sarà il trasporto pubblico locale urbano e suburbano per un totale di circa 52,7 milioni di vetture*km.

Con riferimento ai servizi di interesse dell'Agenzia, il comune di Torino ha limitato l'oggetto di gara ai servizi ricompresi nell'ambito urbano esteso di Torino e ad alcuni dei servizi compresi nell'ambito di bacino della corona metropolitana.

In effetti, non sono stati compresi nell'oggetto di gara i servizi riconducibili a quelli di tipo extraurbano ed i servizi urbani dei comuni di Chieri, Settimo e Moncalieri.

In ordine a detti servizi, con deliberazione n. 24/2010 del 13/12/2010 il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato mandato al direttore generale f.f. di verificare:

- la sussistenza delle condizioni affinché la Provincia di Torino potesse disporre che il concessionario dei servizi provinciali potesse prestare i servizi di tipo extraurbano e servizi urbani di Chieri, Settimo e Moncalieri, in tutto o in parte, a condizioni economiche non superiori a quelle attualmente in essere presso l'Agenzia;
- all'esito della procedura di gara avviata dal Comune di Torino se potessero sussistere le condizioni amministrative ed economiche affinché i servizi potessero essere affidati al soggetto aggiudicatario della procedura indetta dal Comune di Torino.

Il Consiglio d'Amministrazione con la citata deliberazione n. 24/2010 del 13/12/2010 aveva altresì stabilito, qualora le verifiche non avessero consentito l'affidamento dei servizi non direttamente previsti dalla procedura del Comune di Torino, di impegnare la struttura dell'Agenzia a predisporre una nuova procedura di selezione del concessionario in sostituzione della procedura sospesa nel febbraio 2010.

Nella seduta del 07/03/2011, il Consiglio d'Amministrazione ha preso atto, della specifica informativa del direttore generale f.f. con la quale veniva evidenziata l'assenza delle condizioni necessarie per un affidamento dei servizi nell'ambito del contratto provinciale a condizioni economiche non superiori a quelle in allora in essere presso l'Agenzia.

Con determinazione dirigenziale n. 227 del 1/06/2011, è stata avviata la procedura ristretta per l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino, non oggetto della procedura di gara che la Città di Torino ritenendo, con riferimento alle linee con caratteristiche di servizio urbano afferenti ai comuni di Settimo T.se, Chieri e Moncalieri, che non potesse escludersi la possibilità di affidare gli stessi al soggetto aggiudicatario della procedura indetta dal Comune di Torino; ciò in quanto il disposto di cui all'art. 2, comma 1 dello schema di contratto di servizio allegato alla documentazione della procedura di gara indetta dalla città di Torino prevedeva la possibilità di far gestire al concessionario ulteriori servizi attinenti la mobilità in forma intermodale, connessi e/o complementari ai servizi oggetto di gara che per ragioni tecniche o per esigenze di economicità, ovvero che ne costituiscono ampliamento, entro il limite massimo del 50 per cento del valore globale dell'affidamento.

Motivazione

La struttura dello schema contrattuale allegato alla delibera del consiglio comunale della Città di Torino 2010 01960/064 del 4/10/2010 prevedeva che ciascuna tipologia di servizio messo a gara fosse regolata da una sezione generale comune a tutti i servizi (artt. 1-22) ed una sezione specifica (in tutto le sezioni specifiche sono quattro). La sezione II è dedicata al servizio di trasporto pubblico locale urbano e suburbano (art. 23-37). Allegati alla sezione II sono il Piano di esercizio (numero e descrizione delle linee, fermate, dati vetture chilometro, orari, frequenza) ed il Sistema Formula (aggiornato a maggio 2009).

Con la determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2010 (n.mecc. 2010 06091/064) si procedeva ad approvare l'indizione della gara con il sistema della procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell'articolo 18, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 422/1997 ed in analogia con quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento in concessione - ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 bis, comma 2 lettera a) del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e s.m.i., nonché ai sensi della normativa di settore, e con le modalità di cui all'art. 30 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. - della gestione unitaria dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino per la durata di dieci anni.

Con il medesimo atto si approvava inoltre lo schema di contratto ed i relativi allegati nonché il disciplinare di gara recanti le modalità di gara; si impegnavano le spese derivanti dalla gestione della Linea 1 della metropolitana Automatica a favore del gestore aggiudicatario della gara subordinando l'erogazione della spesa all'avvenuto introito del contributo regionale.

Il bando di gara della Città di Torino veniva pubblicato sul Supplemento alla GUUE del 20/10/2010 e la documentazione di gara è stata resa disponibile sul sito internet del Comune di Torino a partire dal giorno 26/10/2010.

Con determinazione dirigenziale del 16 novembre 2010 (n.mecc. 2010 43196/066) si approvava il capitolato e i relativi allegati.

Con determinazione dirigenziale del 24 novembre 2010 (n. mecc. 2010 43330/066) la Direzione Generale approvava l'elenco delle ditte da invitare alla gara.

La lettera di invito alle ditte veniva inviata in data 25 novembre 2010 con prot. n. 4995.

Con determinazione dirigenziale della Direzione Generale n. cronologico 22 del 14 marzo 2011 (n. mecc. 2011 40960/066), si provvedeva alla chiusura della procedura

della presentazione delle offerte e successivamente con determinazione dirigenziale n. 137 del 31 marzo 2011 (n. mecc. 2011 01971/064) della Direzione Partecipazioni Comunali veniva nominata la Commissione di gara in osservanza dell'articolo 8 commi 4,5,6,7,8 e 9 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 168.

Con determinazione dirigenziale del 9 maggio 2011 (n.mecc. 2011 41713/003) si provvedeva all'aggiudicazione definitiva alla società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.

Con determinazione dirigenziale del 13 luglio 2011 (n.mecc. 2011 04028/003) si provvedeva ad approvare l'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per una durata di anni 10, in quanto i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dalla società Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., previsti nel bando di gara, hanno avuto un riscontro positivo.

Successivamente alle note del presidente dell'Agenzia indirizzate alla città di Torino con le quali veniva sollecitata la conclusione del procedimento di stipula del contratto di servizio³, a partire dal 23 maggio 2012, l'Agenzia per la Mobilità è stata coinvolta nella fase preparatoria della stipulazione del contratto di servizio durante la quale le parti hanno condiviso le modifiche da apportare allo schema di contratto di servizio e hanno condiviso i contenuti degli allegati al contratto.

Le parti hanno ritenuto necessario apportare alcune modifiche allo schema di contratto di servizio allegato alla documentazione di gara al fine di adeguare il contratto all'offerta aggiudicataria e all'attuale contesto normativo e finanziario.

Con riferimento al contesto finanziario ed in particolare alle risorse disponibili per il finanziamento del contratto di servizio – Sezione II, si rileva infatti che con D.G.R. n. 35-2942 del 28/11/2011 la Regione Piemonte ha approvato misure urgenti in materia di servizi di trasporto pubblico locale per il triennio 2012-2014 riducendo le risorse rese disponibili nell'ambito degli accordi di programma sottoscritti con gli enti soggetti di delega ai sensi della LR. 1/2000 per il finanziamento dei servizi minimi del programma triennale 2007-2009.

In relazione alla ridotta disponibilità di risorse, stante il complesso delle risorse disponibili (regionali e comunali così come stimate nella relazione al bilancio annuale 2012 e triennale 2012-2014 approvata con delibera dell'Assemblea 6/2011 del 22/12/2011), tenuto conto della valorizzazione unitaria delle compensazioni economiche per gli obblighi di servizio così come risultante dall'offerta economica, si definisce il valore medio annuo delle compensazioni degli obblighi di servizio con riferimento alla Sezione II in € 148.562.200,00 oltre IVA.

La D.G.R. n. 35-2942 del 28/11/2011 ha anche ridefinito il valore delle compensazioni per le agevolazioni tariffarie inerenti le categorie dei diversamente abili e delle forze dell'ordine prevedendo anche per tali risorse, rispetto ai valori definiti per l'anno 2010 una riduzione pari al 15% per l'anno 2012 e del 17% per gli anni 2013 e 2014.

Considerato che le risorse attribuite all'Agenzia per i predetti fini sono determinate in una somma complessiva indistinta, ai fini dell'attribuzione delle risorse per agevolazioni tariffarie regionali al contratto in oggetto si provvede a ripartire le risorse adottando la proporzione utilizzata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n.14-11339 del 04/05/2009 allorquando ha calcolato, per l'ultima volta indistintamente, le risorse da attribuire all'Agenzia in ordine ai contratti di servizio conferiti dagli enti consorziati:

Comune di Torino	92,94489%
Comune di Chieri	0,32788%
Comune di Moncalieri	0,98356%
Comune di Settimo Torinese	0,49178%
Provincia di Torino	5,25189%

Con riferimento al contratto di servizio in oggetto e tenuto conto della predetta proporzione sono attribuibili al contratto in oggetto le seguenti risorse per compensazioni degli obblighi di servizio per agevolazioni tariffarie regionali:

primo semestre contrattuale 2012 (17/2012-31/12/2012)	2013	2014
€ 890.710,20 oltre IVA	€ 1.739.504,68 oltre IVA	€ 1.739.504,68 oltre IVA

In relazione alle specificità di ciascuna sezione e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 15 dello schema definitivo di contratto che prevedono la possibilità di procedere alla revisione straordinaria delle condizioni contrattuali, si è convenuto con il concessionario di procedere alla modifiche della Sezione II secondo le modalità e i contenuti descritti nell'allegato B.

In particolare, considerato che:

- l'art. 29, comma 6 del contratto di servizio (Allegato A) stabilisce che "il valore annuale delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio è definito annualmente mediante approvazione preventiva del Piano di esercizio annuale, è calcolato sulla base delle compensazioni unitarie di cui al successivo comma 7 ed è oggetto di specifica appendice contrattuale."
- che il primo periodo del comma 1 dell'art. 30 prevede che "Il soggetto concessionario fatturerà mensilmente un dodicesimo dell'importo annuo definito ai sensi dell'articolo 29. comma 6."
- che l'articolo 13 del contratto prevede che "eventuali modificazioni alla specifica dei servizi (sezioni II, III, IV e V) saranno apportate nei modi e nelle forme di cui alle singole sezioni seguenti";
- che l'articolo 15, comma 7, del contratto prevede che "[...]Le revisioni che hanno ad oggetto le condizioni contrattuali di una specifica sezione sono determinate dall'Ente titolare del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione e stipulate tra detto Ente e il Concessionario.";

le parti hanno concordato di attuare le disposizioni di cui agli artt. 29, comma 6 e 30 del contratto definendo il valore annuale delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio sulla base delle risorse impegnate dall'Agenzia per la Mobilità con la presente determinazione.

Inoltre le parti, di comune accordo e con specifico riferimento alla Sezione II, hanno ritenuto necessario apportare le integrazioni e modifiche agli 23, 25 e 28 del contratto, al fine di:

- definire le procedure di redazione, approvazione e modifica del Piano di esercizio annuale;
- dettagliare le modalità di accesso alle banche dati aziendali per la visione e acquisizione delle informazioni relative ai dati giornalieri di produzione del servizio;
- individuare un organismo paritetico deputato alla gestione del contratto di servizio.

Inoltre, con riferimento alla Sezione III – Gestione del servizio della linea 1 della metropolitana automatica – è stato modificato l'art. 51 dello schema di contratto dando atto delle attività inerenti le competenze in materia di D.P.R. 753/1980 relative a scale ed ascensori in servizio pubblico svolte dall'Agenzia per la Mobilità.

Le modifiche apportate allo schema di contratto di servizio così come risultanti dalla stesura definitiva di cui all'allegato A nonché le disposizioni contenute nell'appendice contrattuale di cui all'allegato B, non presentano caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell'appalto iniziale rivestendo le stesse carattere non essenziale. Esse non mutano la natura delle attività oggetto del contratto e non comportano a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Le predette modifiche sono adottate tenendo conto delle specifiche disposizioni contenute nell'art. 13 e 15 del contratto di servizio così come allegato alla documentazione di gara nonché, in quanto applicabili, sono disposte nel rispetto e nei limiti delle disposizioni contenute nell'art. 114, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 311 del DPR 207/2010 e s.m.i.

Con riferimento al contenuto dell'Allegato II.1 al contratto di servizio ("Piano d'esercizio"), che nella modifica all'art. 23, comma 1 del contratto prevista all'art. 3, comma 1 dell'appendice contrattuale assume funzione e denominazione di "Programma di Esercizio", che si approva con la presente determinazione, la natura del servizio oggetto di gara nonché la variazione delle risorse economiche a copertura degli obblighi di servizio comportano che lo stesso sia, per definizione, variabile non solo rispetto al momento dell'offerta ma anche e soprattutto nel corso della vigenza del contratto che si va a stipulare.

Le risorse economiche impegnate con la presente determinazione, a copertura del valore annuale delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio (€ 148.562.200,00 oltre IVA) sono ridotte rispetto al valore economico complessivo delle compensazioni economiche posto a base di gara e risultante dall'offerta (Euro 174.586.355,00 oltre IVA); la riduzione è dovuta ad una sopravvenuta modifica al contesto di riferimento in materia di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale così come risultante dalle decisioni adottate dalla Regione Piemonte in materia finanza regionale. Peraltro lo scenario di riferimento consente di prevedere che il programma d'esercizio sia oggetto di ulteriori variazioni soprattutto in funzione della necessità di adeguare la produzione dei servizi alle risorse economiche che potranno essere impegnate durante la vigenza del contratto.

La seguente tabella riporta la stima di produzione di servizio individuata nell'art. 2 dell'appendice contrattuale utilizzata per calcolare il valore annuale delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio tenuto conto delle risorse economiche disponibili.

Tipologia linea	Valore appendice contrattuale	
linea tranviaria 4	1.850.000 vett.*km	12.779.800 €*vett.*km
altre linee tranviarie	5.000.000 vett.*km	33.755.000 €*vett.*km

Tipologia linea	Valore appendice contrattuale	
linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18 metri o superiore	11.500.000 vett.*km	37.467.000 €*vett.*km
altre linee esercite con autobus	25.700.000 vett.*km	64.558.400 €*vett.*km
Totale	44.050.000 vett.*km	148.560.200 €*vett.*km

Il Programma dei servizi (Allegato C alla determinazione), seppur in volumi di produzione significativamente ridotti rispetto a quelli stimati in sede di procedura di gara, prevede una produzione di servizio superiore rispetto alla produzione media. La seguente tabella esplicita per le diverse tipologie di servizio il livello di produzione previsto nel Programma d'esercizio.

Tipologia linea	PS (Allegato C)	
linea tranviaria 4	1.850.703 vett.*km	12.784.656 €*vett.*km
altre linee tranviarie	5.089.842 vett.*km	34.361.523 €*vett.*km
linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18 metri o superiore	11.657.939 vett.*km	37.981.565 €*vett.*km
altre linee esercite con autobus	30.852.134 vett.*km	77.500.561 €*vett.*km
Totale	49.450.618 vett.*km	162.628.306 €*vett.*km

La seguente tabella evidenzia la differenza attualmente esistente tra e programmazione obiettivo e la programmazione di cui all'Allegato C) sia in termini di vett*km sia in termini di compensazioni economiche.

Tipologia linea	Δ vett*km	Δ €*vett*km
linea tranviaria 4	-703 vett*km	-4.856 €*vett*km
altre linee tranviarie	-89.842 vett*km	-606.523 €*vett*km
linee esercite con autobus articolati di lunghezza 18 metri o superiore	-157.939 vett*km	-514.565 €*vett*km
altre linee esercite con autobus	-5.152.134 vett*km	-12.942.161 €*vett*km
Totale	-5.400.618 vett*km	-14.068.106 €*vett*km

Dal confronto tra le due tabelle emerge una differenza che rappresenta, a risorse economiche impegnabili costanti per l'intero periodo contrattuale, il livello di razionalizzazione dei servizi che l'Agenzia e il concessionario sono impegnati a realizzare in fase di avvio della gestione del contratto e che in sede di saldo potrà essere realmente quantificata e impegnata sulla base delle risorse disponibili.

In ordine alle ulteriori modifiche e integrazioni al contratto apportate con l'appendice contrattuale (Allegato B), le stesse:

- intervengono su aspetti tecnici della gestione contrattuale che con riferimento alla Sezione II adeguano lo stipulando contratto all'attuale gestione contrattuale dei servizi effettuata dell'Agenzia; dette modifiche/integrazioni non comporteranno costi aggiuntivi per il concessionario né per l'ente concedente;
- definiscono quali tipologie di servizi potranno essere considerati connessi ai servizi della sezione II, ai sensi e nei limiti dell'art. 2 dello schema di contratto di servizio⁴, fermo restando che la maggiore produzione di servizio sarà compensata nei limiti delle disposizioni contrattuali e della disponibilità di risorse che saranno messe a disposizione dai comuni interessati e impegnate dall'Agenzia.

Tenuto conto che le parti contrattuali hanno espresso dubbi in ordine alla possibilità che non tutte le prestazioni contrattuali previste nelle diverse sezioni siano assoggettabili all'IVA, con il conseguente l'obbligo della registrazione del contratto a termine fisso e ad imposta proporzionale per tali prestazioni, si è convenuto tra le parti firmatarie del contratto di approfondire detto tema prima della sottoscrizione del contratto.

Peraltro, dato atto che la società GTT, già dal primo luglio 2012, sta eseguendo i servizi tenendo conto del piano di cui all'Allegato C alla presente determinazione e considerata la natura essenziale dei servizi oggetto della prestazione, si ritiene, anche in virtù dell'art. 302 del DPR 207/2010 e s.m.i. in quanto applicabile, di acconsentire all'autorizzazione ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all'esecuzione anticipata del contratto stabilendo che nel periodo di esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali – relativamente alla Sezione II - saranno ritenute valide tra l'Agenzia e il Concessionario le disposizioni contenute negli Allegati A, B e C alla presente determinazione, ancorché non sottoscritte.

L'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto ha caratteri di urgenza anche in relazione alla diversa struttura della compensazione economica degli obblighi di servizio che rispetto al contratto di servizio che regolava i rapporti con il gestore uscente prevede compensazioni differenziate in funzione delle tipologie di servizi erogati anziché una compensazioni unitaria media valida per tutte le tipologie di servizio.

La diversa struttura delle compensazioni economiche consentirà all'Agenzia e al concessionario di articolare la programmazione dei servizi sia con una relazione più diretta ai costi di esercizio reali sia in funzione delle risorse economiche che saranno disponibili nel corso della vigenza contrattuale, rendendo più agevole il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi per l'area metropolitana.

Tenuto conto che il contratto di servizio di cui all'allegato A è un atto complesso composto da più sezioni che coinvolgono l'Agenzia direttamente solo per la sezione I e la sezione II, si ritiene che la definizione del provvedimento di avvio anticipato dell'esecuzione del contratto nel suo complesso debba essere adottata con specifico atto del RUP della Città di Torino.

Subaffidamento

Gli artt. 10 e 33 dello schema di contratto di servizio (Allegato A) prevedono che il soggetto concessionario possa essere autorizzato, nei limiti di legge, e comunque per

un importo complessivo non superiore al 30 per cento del valore del contratto, a sub affidare parti del servizio e/o attività e servizi connessi all'oggetto della concessione.

La società GTT S.p.A. ha comunicato⁵ l'intenzione di sub affidare – in via transitoria fino al 31/12/2012 i servizi di cui all'Allegato D alle seguenti aziende:

- AMC CANUTO con sede legale in Strada Carpice 10, Moncalieri (TO) – P. IVA 04915230017;
- AUTOSERVIZI NOVARESE con sede legale in Strada Antica di Pinerolo 45, Orbassano (TO) – P.IVA 00602880072;
- GIACHINO con sede legale in Viale della Stazione 29, Villanova d'Asti (TO) – P.IVA 00060360054;
- SADEM con sede legale in Via della Repubblica 14, Grugliasco (TO) – P.IVA 00471480012;
- CAVOURESE con sede legale in Via Pinerolo 73, Cavour (TO) – P.IVA 00519860019;
- SEAG con sede legale in Via Vigone 8, Villafranca Piemonte (TO) – P.IVA 00893890012;
- AUTOINDUSTRIALE VIGO con sede legale in via Liguria, 7, San Mauro Torinese (TO) – P.IVA 00488600016;
- ATAV VIGO con sede legale in Lungo Dora Colletta 89, Torino – P.IVA 00468420013.

A tal proposito la società concessionaria ha trasmesso l'elenco delle imprese/raggruppamenti d'impresa a cui intende sub affidare detti servizi – confermativo della situazione già in atto- nonché lo schema di contratto di sub affidamento.

E' stato verificato che l'ammontare complessivo della produzione di servizio oggetto di sub affidamento non supera il limite del 30 % del valore del contratto.

Si ritiene pertanto che l'autorizzazione richiesta possa essere concessa a far data dall'avvio dell'esecuzione del servizio.

Si richiama l'attenzione del concessionario in ordine agli obblighi previsti dallo schema di contratto di servizio (Allegato A) in tema di sub affidamento e agli adempimenti che l'art. 118 del 163/2006 e s.m.i. impone in capo al concessionario con riferimento alla trasmissione della documentazione e delle dichiarazioni previste.

Applicazione

Per il finanziamento della spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, si provvede a:

- ridurre l'impegno n. 36/2012 assunto con determinazione n. 556 del 30/12/2011 per un importo pari a € 76.490.676,96
- Impegnare a favore di GTT S.p.A., con sede in Torino, corso F. Turati, 19,6, 10125 Torino, codice fiscale 08555280018 - partita IVA 08559940013:
 - € 163.418.420,00 (IVA inclusa) a titolo di compensazioni economiche per gli obblighi di servizio relative al primo anno di vigenza contrattuale di cui:
 - € 81.709.210,000 (IVA compresa) al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2012 "Prestazioni di servizio" cap. 530/50 "Servizi trasporto pubblico locale" del PEG 2012⁶ obiettivi 1.I.1 - 1.I.2 - 1.I.3 - 1.IV;
 - € 81.709.210,000 (IVA compresa) al codice intervento del bilancio 2013 corrispondente al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2012 "Prestazioni di servizio" (cap. 530/50);
 - € 1.936.508,79 (IVA inclusa) a titolo di compensazioni economiche per gli obblighi di servizio relative al primo anno di vigenza contrattuale per le

agevolazioni tariffarie imposte dalla Regione Piemonte per le categorie dei diversamente abili e delle forze dell'ordine di cui:

- € 979.781,22 (IVA compresa) al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2012 "Prestazioni di servizio" cap. 530/50 "Servizi trasporto pubblico locale" del PEG 2012⁷ obiettivi 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.V;
- € 956.727,57 (IVA compresa) al codice intervento del bilancio 2013 corrispondente al codice intervento n. 1050103 del Bilancio 2012 "Prestazioni di servizio" (cap. 530/50);
- rinviare a successivi provvedimenti:
 - l'impegno di spesa relativo alla copertura delle compensazioni economiche per i servizi resi in eccesso al valore obiettivo di programmazione di cui all'art. 2 dell'appendice contrattuale;
 - gli impegni relativi ai successivi anni contrattuali in relazione alle risorse disponibili nel bilancio annuale e triennale vigente dell'Agenzia e in funzione del grado di attuazione del processo di razionalizzazione dei servizi così come previsto nell'appendice contrattuale (Allegato B).

Attenzione

La presente determinazione e i suoi allegati sono trasmessi alla città di Torino e al Concessionario per l'adozione degli atti di propria competenza.

Il direttore generale f.f.
Cesare Paonessa

Torino, li 26 luglio 2012

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 26 luglio 2012	Il direttore generale f.f. Cesare Paonessa
---------------------	---

¹ La competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è definita dagli artt. 107,182, 183, 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia; Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; artt. 29 e 35 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005. Ai sensi della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 5/1 del 01/06/2007, a decorrere dal 1/8/2007, in vacanza dell'incarico, tutti i poteri previsti dallo Statuto e

dagli altri Regolamenti dell'Ente per le funzioni di direttore generale sono esercitati dal direttore di pianificazione e controllo, in qualità di vice-direttore dell'Agenzia.

² Con i seguenti Accordi di programma, l'Agenzia per la Mobilità ha individuato le ulteriori risorse per i servizi di trasporto afferenti ai territori dei comuni firmatari:

- ADP del 12/03/2012 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Collegno;
- ADP del 30/07/2010 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Venaria Reale;
- ADP del 30/07/2010 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Rivoli;
- ADP del 19/07/2010 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Orbassano;
- ADP del 29/01/2010 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Pianezza;
- ADP del 26/11/2009 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di San Mauro Torinese;
- ADP del 27/07/2009 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale afferenti al Comune di Grugliasco
- ADP del 24/03/2009 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale aggiuntivi ai servizi minimi afferenti al Comune di Nichelino.

³ Nota prot- Agenzia 5851/2011 del 19/12/2011 e prot. 1485/2012 del 22/03/2012

⁴ L'art. 3 dell'appendice contrattuale prevede l'introduzione del seguente comma 4 all'art. 23 del contratto di servizio: *"4. I servizi di trasporto pubblico locale del bacino di corona metropolitana afferenti ai comuni di Settimo T.se, Chieri e Moncalieri, costituiscono servizi connessi ai servizi di cui alla presente sezione II ai sensi e nei limiti di cui al precedente articolo 2."*

⁵ Nota prot. Agenzia 3286/2012 del 03/07/2012

⁶ Il PEG 2012 è stato approvato con deliberazione del CdA 15 del 01/06/2012

⁷ Il PEG 2012 è stato approvato con deliberazione del CdA 15 del 01/06/2012